



*Ministero dell'Interno*  
*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo L'AQUILA*

**N. \_\_\_\_\_ di Rep.**

**CONTRATTO DI COMODATO**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila davanti a me, dr. Angelo Polito, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti, sono presenti la Dott.ssa Franca Ferraro in rappresentanza del Ministero dell'Interno (cod.fiscale 80202230589), ed il Sig. Massimiliano Giorgi, nato a L'Aquila il 06/06/1974 nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montereale - Codice fiscale N. 0096510664 - che con il presente atto negoziale si obbliga a concedere in comodato, al citato Dicastero, una porzione dello stabile di proprietà comunale sito in Montereale nell'intersezione tra via dello Zaffo e la S.S. 260 Picente, da adibire a sede della locale Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali ( foglio 71 mappale 1473 sub 1 ), realizzato in piano terra e primo piano.

I predetti convenuti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, alla presenza di testimoni.

Si premette che:

- a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 lo stabile adibito a sede della Stazione Carabinieri di Montereale ha riportato danni strutturali che ne hanno comportato l'inagibilità. Il presidio è stato poi ripiegato nei moduli abitativi prefabbricati emergenziali unitamente al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali;
- detta sistemazione, adottata per soddisfare l'esigenza emergenziale, deve essere superata per garantire all'Arma una situazione di decoro, riservatezza e sicurezza;
- l'art 1 comma 439 della L. 311/2004, come modificato dal comma 2 bis dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito e modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, prevede la possibilità per gli Enti Locali di concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito



*Ministero dell'Interno*  
*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo L'AQUILA*

di immobili di loro proprietà;

- con deliberazione n. 32 in data 29/11/2019 del Consiglio Comunale di Montereale, l'Amministrazione comunale si è resa disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito a questa Amministrazione una porzione di uno stabile, sito in Montereale nell'intersezione tra via dello Zaffo e la S.S. 260 Picente ( foglio 71 mappale 1473 sub 1 ), da adibire a sede della locale Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Montereale, per il periodo necessario alla realizzazione della nuova sede demaniale; il Comune ha già concesso, inoltre, per il ricovero delle auto di servizio, altra sede;
- il Ministero dell'Interno, con nota n. 66571 del 16/11/2020, nel prendere atto di quanto espresso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che, in deroga a quanto previsto dalla propria circolare n. 102/9-1-2014 del 20/4/2019, ritiene accettabile l'immobile offerto in comodato dal Comune di Montereale quale sede temporanea dei Reparti in questione, anche se la stessa non rientra nella classe d'uso IV, in quanto sono in fase avanzata le procedure per la realizzazione della nuova sede demaniale, ha autorizzato la stipula del contratto di comodato in parola alle citate condizioni;

**ART. 1**

I locali di cui sopra sono destinati ad uso Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Montereale (Provincia di AQ).

**ART. 2**

La durata del contratto sarà pari ai tempi necessari alla realizzazione dello stabile demaniale nel quale verranno trasferiti i due Reparti dell'Arma dei Carabinieri, con decorrenza dalla data di occupazione . Resta escluso qualsiasi impegno delle parti alla futura locazione passiva dell'immobile.

**ART. 3**

E' in facoltà del Ministero dell'Interno recedere dal contratto in qualunque epoca



*Ministero dell'Interno*  
*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo L'AQUILA*

quando la Caserma venga soppressa ovvero quando debba essere trasferita altrove, anche in caso di costruzione o acquisto di edifici da parte dello Stato da destinarsi all'uso specifico, nonché in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà statale e nel caso di eventuali mutate esigenze dell'Amministrazione.

**ART. 4**

All'atto dell'occupazione verrà redatto un verbale di consistenza e consegna dell'immobile, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti. Lo stabile dovrà essere restituito al termine del comodato come da verbale con spese a carico del comodatario.

**ART. 5**

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del comodante, mentre gli interventi di piccola manutenzione sono a carico del comodatario.

**ART. 6**

L'Amministrazione comunale concede sin d'ora il suo consenso, ove necessari, per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti idrici, del gas, della luce elettrica e del telefono e per la rimozione, al termine della locazione, di tutti gli apparecchi di illuminazione, di riscaldamento e di altri eventualmente installati a spese dell'Amministrazione comodataria.

Sono a carico dell'Amministrazione comodataria tutti i consumi relativi ai contratti di fornitura delle pubbliche utenze, ad esclusione di quelli relativi ai locali adibiti ad alloggi di servizio, che restano a carico dell'utente fruitore ai sensi dell'articolo 367 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010".

**ART. 7**

Sarà a carico del comodante il premio di assicurazione contro gli incendi senza che lo stesso, in caso di sinistro, possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione comodataria.

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.



*Ministero dell'Interno*  
*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo L'AQUILA*

**ART. 8**

Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione presso la Prefettura – U.T.G., del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

**ART. 9**

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

**ART. 10**

Le spese del presente contratto sono a carico del comodante ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, così come modificato dall'art. 2 ter della legge 23 dicembre 1978 n. 841, ed ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1975 n. 790.

**ART. 11**

Il contratto di comodato nei confronti dell'Amministrazione comodataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

**ART. 12**

Il comodante è a conoscenza dell'iter amministrativo per addivenire alla definizione formale del contratto di comodato e si impegna a non avanzare richiesta di danni all'Amministrazione comodataria nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stipulazione del contratto non avvenga o avvenga in ritardo.

**ART. 13**

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:  
la proprietà all'indirizzo                     ;  
l'Amministrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila in -  
L'Aquila - Corso Federico II n. 9.



*Ministero dell'Interno*  
*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo L'AQUILA*

**STIPULAZIONI SPECIALI**

Resta inteso che nulla sarà dovuto al comodante, a fine rapporto, per il ripristino dello stato dei luoghi, per eventuali modifiche apportate all'immobile anche correlabili all'uso specifico, eseguite con il consenso espresso o tacito della parte comodante, che si intende comunque prestato entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata a/r.

LA PROPRIETA'

IL PREFETTO

L'UFFICIALE ROGANTE